
Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità

TRADUZIONE ITALIANA NON UFFICIALE

a cura di Luisa Bosisio Fazzi e Sara Carnovali

Comitato sui Diritti delle Persone con Disabilità

Commento Generale n. 7 (2018) sulla partecipazione delle persone con disabilità, inclusi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative, nella implementazione e nel monitoraggio della Convenzione*

I. Introduzione

1. Le persone con disabilità sono state pienamente coinvolte ed hanno giocato un ruolo fondamentale nella negoziazione, nello sviluppo e nella redazione della Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità. La stretta consultazione e il coinvolgimento attivo delle persone con disabilità, attraverso le organizzazioni di persone con disabilità e i loro *partner*, hanno avuto un impatto positivo sulla qualità della Convenzione e sulla rilevanza della stessa per tali persone. Ciò ha anche mostrato la forza, la convinzione ed il potenziale delle persone con disabilità, il che ha portato ad un trattato rivoluzionario sui diritti umani ed ha stabilito il modello dei diritti umani in materia di disabilità. La partecipazione effettiva e significativa delle persone con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative, è quindi al centro della Convenzione.

2. La partecipazione attiva e informata di ogni persona nelle decisioni che riguardano la propria vita e i propri diritti è coerente con l'approccio basato sui diritti umani nei processi decisionali pubblici¹, e garantisce buona *governance* e responsabilità sociale.²

3. Il principio di partecipazione alla vita pubblica è ben stabilito nell'articolo 21 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e ribadito nell'articolo 25 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici. La partecipazione, in quanto principio e diritto umano, è riconosciuta anche in altri documenti sui diritti umani, come l'articolo 5, lettera c della Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione Razziale, l'articolo 7 della Convenzione sull'Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione contro le Donne e gli articoli 12 e 23, paragrafo 1 della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia. La Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità riconosce la partecipazione come allo stesso tempo obbligo generale e questione trasversale. Infatti, sancisce l'obbligo per gli Stati parti di consultare strettamente e coinvolgere attivamente le persone con disabilità (articolo 4, paragrafo 3), nonché la partecipazione delle persone con disabilità al processo di monitoraggio (articolo 33, paragrafo 3) come parte di un concetto più ampio di partecipazione alla vita pubblica.³

4. Sovente, le persone con disabilità non vengono consultate nei processi decisionali su questioni correlate alla loro vita o che impattano su di essa, mediante decisioni che continuano ad essere adottate per loro conto. La consultazione delle persone con disabilità è

* Adottata dal Comitato nella sua ventesima sessione (27 Agosto–21 Settembre 2018).

¹ Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, *Principles and Guidelines for a Human Rights Approach to Poverty Reduction Strategies*, para. 64.

² A/HRC/31/62, para. 13.

³ *Ibid.*, para. 14.

stata riconosciuta come importante negli ultimi decenni, grazie all'emergere di movimenti di persone con disabilità che richiedono il riconoscimento dei loro diritti umani e del loro ruolo nella determinazione di tali diritti. Il motto "niente di noi senza di noi" è in sintonia con la filosofia e la storia del movimento per i diritti delle persone con disabilità, che si basa sul principio della significativa partecipazione.

5. Le persone con disabilità incontrano ancora significativi ostacoli comportamentali, ambientali, fisici, legali, economici, sociali e comunicativi alla partecipazione alla vita pubblica. Prima dell'entrata in vigore della Convenzione, le opinioni delle persone con disabilità sono state respinte a beneficio di quelle dei rappresentanti di terze parti, come le organizzazioni "per" persone con disabilità.

6. I processi partecipativi e il coinvolgimento delle persone con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative, nella negoziazione e nella stesura della Convenzione si sono rivelati un esempio eccellente del principio di partecipazione piena ed effettiva, autonomia individuale e libertà di assumere le proprie decisioni. Di conseguenza, il diritto internazionale sui diritti umani ora riconosce inequivocabilmente le persone con disabilità come "soggetti" relativamente a tutti i diritti umani e alle libertà fondamentali.⁴

7. Sulla base della sua giurisprudenza, in questo commento generale il Comitato mira a chiarire gli obblighi degli Stati parti ai sensi degli articoli 4, paragrafo 3 e 33, paragrafo 3 e la loro implementazione. Il Comitato prende atto dei progressi compiuti dagli Stati parti negli ultimi dieci anni nell'implementazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, paragrafo 3 e 33 paragrafo 3, come la concessione di contributi finanziari o di altro genere alle organizzazioni di persone con disabilità, l'inclusione delle persone con disabilità presenti negli organismi indipendenti di monitoraggio, istituiti a norma dell'articolo 33, paragrafo 2 della Convenzione, e nei processi di monitoraggio. Inoltre, alcuni Stati parti hanno consultato le organizzazioni di persone con disabilità nella preparazione dei loro rapporti iniziali e periodici al Comitato in conformità con gli articoli 4, paragrafo 3 e 35, paragrafo 4.

8. Il Comitato, tuttavia, continua a constatare un importante divario tra gli obiettivi e lo spirito degli articoli 4, paragrafo 3 e 33, paragrafo 3 e il livello al quale sono stati realizzati. Ciò è dovuto, tra l'altro, all'assenza di una significativa consultazione e di un coinvolgimento delle persone con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative, nello sviluppo e nell'implementazione di politiche e programmi.

9. Gli Stati parti devono riconoscere l'impatto positivo sui processi decisionali della partecipazione delle persone con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative, e la necessità di coinvolgerle e garantire la loro partecipazione a tali processi, soprattutto in considerazione delle loro esperienze di vita e della conoscenza dei diritti da implementare. Gli Stati parti devono anche prendere in considerazione i principi generali della Convenzione in tutte le misure adottate per la sua implementazione ed il suo monitoraggio, e nell'attuazione dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e dei suoi obiettivi.

II. Contenuto normativo degli articoli 4, paragrafo 3 e 33, paragrafo 3

A. Definizione di "organizzazioni rappresentative"

10. Il coinvolgimento e la partecipazione delle persone con disabilità attraverso "organizzazioni rappresentative", ovvero organizzazioni di persone con disabilità, ineriscono sia all'articolo 4, paragrafo 3, sia all'articolo 33, paragrafo 3. Per una corretta implementazione, è importante per gli Stati parti e le parti interessate definire lo scopo delle organizzazioni di persone con disabilità e riconoscerne i diversi tipi che spesso esistono.

11. Il Comitato ritiene che le organizzazioni di persone con disabilità devono essere radicate, impegnate e pienamente rispettose dei principi e dei diritti riconosciuti nella Convenzione. Esse possono essere solo quelle guidate, dirette e governate da persone con disabilità. La

⁴ *Ibid.*, paras. 16–17.

netta maggioranza dei loro componenti deve essere costituita da persone con disabilità.⁵ Le organizzazioni di donne con disabilità, di minori con disabilità e di persone che vivono con HIV/AIDS sono organizzazioni di persone con disabilità ai sensi della Convenzione. Le organizzazioni di persone con disabilità presentano alcuni aspetti caratteristici, incluso il fatto che:

(a) Sono costituite prevalentemente allo scopo di agire collettivamente, di esprimere, promuovere, perseguire e/o difendere i diritti delle persone con disabilità e devono essere generalmente riconosciute come tali;

(b) Assumono, sono rappresentate da, possono incaricare o specificamente nominare/designare persone con disabilità in autonomia;

(c) Non sono affiliate, nella maggior parte dei casi, a nessun partito politico e sono indipendenti dalle autorità pubbliche e da ogni altra organizzazione non governativa di cui potrebbero essere parte/membri;

(d) Possono rappresentare una o più categorie sulla base del tipo di menomazione effettiva o percepita o possono essere aperte all'adesione di tutte le persone con disabilità;

(e) Rappresentano gruppi di persone con disabilità che riflettono la diversità dei propri *background* (sulla base, per esempio, di sesso, genere, razza, età, *status* di rifugiato o migrante). Possono includere categorie fondate su identità trasversali [*cross-disability*, N.d.R.] (per esempio, minori, donne o popolazioni indigene con disabilità) e comprendere membri con differenti menomazioni;

(f) Possono essere di portata locale, nazionale, regionale o internazionale;

(g) Possono operare come organizzazioni individuali, coalizioni o organizzazioni trasversali [*cross-disability*, N.d.R.] o ombrello di persone con disabilità, cercando di dotare le persone con disabilità di una voce collaborativa e coordinata nelle loro interazioni con, tra gli altri, autorità pubbliche, organizzazioni internazionali ed enti privati.

12. Tra i diversi tipi di organizzazioni di persone con disabilità che il Comitato ha individuato ci sono:

(a) Organizzazioni ombrello di persone con le disabilità, che sono coalizioni di organizzazioni rappresentative di persone con disabilità. Idealmente, ci dovrebbero essere soltanto una o due organizzazioni ombrello ad ogni livello di processo decisionale. Per essere aperte, democratiche e rappresentare la piena e ampia diversità delle persone con disabilità, esse devono accettare come membri tutte le organizzazioni di persone con disabilità. Devono essere organizzate, guidate e controllate da persone con disabilità. Parlano per conto delle loro organizzazioni aderenti e solo su questioni che sono di interesse comune e su cui si è deciso collettivamente. Tuttavia, non possono rappresentare singole persone con disabilità perché spesso mancano della conoscenza dettagliata dei *background* individuali. Le singole organizzazioni di persone con disabilità che rappresentano specifici gruppi sono in una posizione migliore per svolgere tale ruolo. Tuttavia, le persone con disabilità devono essere in grado di decidere autonomamente da quali organizzazioni vogliono essere rappresentate. L'esistenza di organizzazioni ombrello negli Stati parti non deve, in nessun caso, ostacolare gli individui o le organizzazioni di persone con disabilità nella partecipazione a consultazioni o ad altre forme di promozione degli interessi delle persone con disabilità;

(b) Organizzazioni trasversali [*cross-disability*, N.d.R.], che sono composte da persone che rappresentano tutta o parte dell'ampia diversità delle menomazioni. Si organizzano più frequentemente a livello locale e/o nazionale, ma possono esistere anche a livello regionale e internazionale;

(c) Organizzazioni di autorappresentanza [*self-advocacy*, N.d.R.] che rappresentano le persone con disabilità in differenti reti e piattaforme, spesso costituite liberamente e/o localmente. Esse difendono i diritti delle persone con disabilità, specialmente delle persone con disabilità intellettive. La loro costituzione, con un sostegno appropriato, talvolta ampio, affinché i loro membri esprimano le loro opinioni, è di fondamentale importanza per la partecipazione politica e la partecipazione ai processi decisionali, ai processi di monitoraggio

⁵ CRPD/C/11/2, annex II, para. 3.

e a quelli di implementazione. Ciò è particolarmente rilevante per le persone che sono impedito ad esercitare la loro capacità legale, istituzionalizzate e/o a cui è negato il diritto di voto. In molti paesi, le organizzazioni di autorappresentanza sono discriminate a causa del rifiuto di un riconoscimento giuridico in ragione di leggi e normative che negano la capacità legale dei loro membri;

(d) Organizzazioni che includono familiari e/o parenti di persone con disabilità, che sono figure fondamentali nel facilitare, promuovere e garantire gli interessi dei loro familiari con disabilità intellettive, con demenza e/o minori con disabilità, e supportarne l'autonomia e la partecipazione attiva, quando questi gruppi di persone con disabilità vogliono essere supportati dai loro familiari come reti o organizzazioni unite. In tali casi, queste organizzazioni devono essere incluse nei processi di consultazione, decisionali e di monitoraggio. Il ruolo di genitori, familiari e *caregivers* in queste organizzazioni deve essere quello di assistere e di dare potere [*empower*, N.d.R.] alle persone con disabilità affinché abbiano una propria voce e assumano il controllo completo delle proprie vite. Tali organizzazioni devono lavorare attivamente per promuovere e utilizzare i processi di sostegno alle decisioni per assicurare e rispettare il diritto delle persone con disabilità ad essere consultate e ad esprimere le proprie opinioni;

(e) Organizzazioni di donne e minori con disabilità, che rappresentino donne e minori con disabilità come un gruppo eterogeneo. La diversità di donne e minori con disabilità deve includere tutti i tipi di menomazioni.⁶ Garantire la partecipazione di donne e minori con disabilità è indispensabile nelle consultazioni che affrontano questioni specifiche che riguardano esclusivamente o in modo sproporzionato le donne e le minori con disabilità, nonché le questioni relative alle donne e alle minori in generale, quali le politiche per l'eguaglianza di genere;

(f) Organizzazioni e iniziative di minori e giovani con disabilità, fondamentali per la partecipazione dei minori alla vita pubblica e comunitaria e per il loro diritto ad essere ascoltati e la loro libertà di espressione e di associazione. Gli adulti devono svolgere un ruolo chiave e di sostegno nella promozione di un ambiente che consenta ai minori e ai giovani con disabilità di decidere ed agire, formalmente o informalmente, all'interno delle loro organizzazioni ed iniziative, anche attraverso la cooperazione con adulti e altri minori e giovani.

B. Distinzione tra organizzazioni di persone con disabilità e altre organizzazioni della società civile

13. Le organizzazioni di persone con disabilità devono essere distinte dalle organizzazioni "per" persone con disabilità, che forniscono servizi e/o patrocinano per conto di persone con disabilità, le quali, nella pratica, possono determinare un conflitto di interessi nell'ambito del quale tali organizzazioni diano priorità ai propri obiettivi di entità private a discapito dei diritti delle persone con disabilità. Gli Stati parti devono attribuire particolare importanza alle opinioni delle persone con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative, sostenere la capacità e l'*empowerment* di tali organizzazioni e garantire che venga data priorità all'accertamento delle loro opinioni nei processi decisionali.⁷

14. Deve anche essere posta in essere la distinzione fra organizzazioni di persone con disabilità e organizzazioni della società civile. Il termine "organizzazione della società civile" comprende diversi tipi di organizzazioni, ivi inclusi organismi di ricerca/istituti, organizzazioni di prestatori di servizi e altri operatori privati. Le organizzazioni di persone con disabilità sono un tipo specifico di organizzazione della società civile. Esse possono essere parte di una trasversale organizzazione ombrello della società civile e/o coalizioni che non necessariamente difendono specificamente i diritti delle persone con disabilità, ma possono dare sostegno all'integrazione dei loro diritti nell'agenda dei diritti umani. Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3 tutte le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni di persone con disabilità, svolgono un ruolo nel monitoraggio della

⁶ *General comment No. 3 (2016) on women and girls with disabilities*, para. 5.

⁷ A/HRC/31/62, para. 38; and A/71/314, para. 64.

Convenzione. Gli Stati parti devono dare priorità alle opinioni delle organizzazioni di persone con disabilità quando affrontano tematiche relative alle persone con disabilità, e sviluppare discipline al fine di richiedere alle organizzazioni della società civile e alle altre parti interessate di consultare e di coinvolgere le organizzazioni di persone con disabilità nelle loro attività connesse con i diritti sanciti nella Convenzione e con altri settori, come i diritti alla non discriminazione, alla pace e all'ambiente.

C. Campo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3

15. Per attuare gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, gli Stati parti devono prevedere l'obbligo di consultare in maniera approfondita e di coinvolgere attivamente le persone con disabilità, attraverso le proprie organizzazioni, nelle strutture e nelle procedure giuridiche e normative in tutti i livelli e settori dell'Amministrazione. Gli Stati parti devono anche considerare le consultazioni e il coinvolgimento delle persone con disabilità come un passaggio obbligatorio prima dell'approvazione di leggi, regolamenti e politiche, siano essi trasversali o specifici per la disabilità. Pertanto, le consultazioni devono iniziare nelle prime fasi e contribuire al risultato in tutti i processi decisionali. Le consultazioni devono includere le organizzazioni che rappresentano l'ampia diversità delle persone con disabilità, a livello locale, nazionale, regionale e internazionale.

16. Tutte le persone con disabilità, senza alcuna forma di esclusione in base al tipo di menomazione, come le persone con disabilità psicosociali o intellettive, possono partecipare effettivamente e pienamente senza discriminazioni su base paritaria con gli altri⁸. Il diritto di partecipare alle consultazioni, attraverso le loro organizzazioni rappresentative, deve essere riconosciuto su base paritaria per tutte le persone con disabilità, indipendentemente, ad esempio, dal loro orientamento sessuale e dall'identità di genere. Gli Stati parti devono adottare un quadro globale di contrasto alle discriminazioni per garantire i diritti e le libertà fondamentali di tutte le persone con disabilità, e abrogare le leggi che criminalizzano individui o organizzazioni di persone con disabilità in base a sesso, genere o stato sociale dei loro membri e negano loro i diritti di partecipazione alla vita pubblica e politica.

17. L'obbligo giuridico degli Stati parti di garantire le consultazioni con organizzazioni di persone con disabilità comprende l'accesso a spazi decisionali pubblici e anche ad altre aree di ricerca, *universal design*, partenariati, delega di poteri e controllo da parte dei cittadini.⁹ Inoltre, si tratta di un obbligo che include organizzazioni globali e/o regionali di persone con disabilità.

1. Temi concernenti le persone con disabilità

18. La frase "temi concernenti le persone con disabilità", di cui all'articolo 4, paragrafo 3, copre l'intera gamma di discipline legislative, amministrative e altre misure che possono direttamente o indirettamente impattare sui diritti delle persone con disabilità. L'interpretazione estensiva dei temi relativi alle persone con disabilità consente agli Stati parti di integrare la disabilità all'interno di politiche inclusive, garantendo che le persone con disabilità siano considerate su base di eguaglianza con gli altri. Essa garantisce inoltre che la conoscenza e le esperienze di vita delle persone con disabilità siano prese in considerazione al momento di decidere su nuove discipline legislative, amministrative e altre misure. Ciò include i processi decisionali, come quelli relativi a leggi generali e di bilancio pubblico o leggi specifiche sulla disabilità, che possono avere un impatto sulla loro vita¹⁰.

19. Le consultazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3 impediscono agli Stati parti di impegnarsi in qualsiasi atto o pratica che possa essere incompatibile con la Convenzione e i diritti delle persone con disabilità. In caso di controversia sull'impatto diretto o indiretto delle misure in discussione, spetta alle autorità pubbliche degli Stati parti provare che il tema in discussione non produrrebbe un effetto sproporzionato sulle persone con disabilità e, quindi, non sarebbe necessaria alcuna consultazione.

⁸ A/HRC/19/36, paras. 15–17.

⁹ A/HRC/31/62, para. 63; and A/HRC/34/58, para. 63.

¹⁰ A/HRC/31/62, para. 64.

20. Esempi di temi che incidono direttamente sulle persone con disabilità sono le politiche relative a deistituzionalizzazione, previdenza sociale e pensioni di invalidità, assistenza personale, requisiti di accessibilità e accomodamenti ragionevoli. Le misure che incidono indirettamente sulle persone con disabilità potrebbero riguardare il diritto costituzionale, i diritti elettorali, l'accesso alla giustizia, la nomina delle autorità amministrative che governano le politiche specifiche per la disabilità o le politiche pubbliche nel campo dell'istruzione, della salute, del lavoro e dell'occupazione.

2. “Consultare con attenzione e coinvolgere attivamente”

21. “Consultare con attenzione e coinvolgere attivamente” le persone con disabilità attraverso le loro organizzazioni rappresentative è un obbligo derivante dal diritto internazionale sui diritti umani, che richiede il riconoscimento della capacità legale di ogni persona a prendere parte ai processi decisionali sulla base della propria autonomia personale e autodeterminazione. La consultazione ed il coinvolgimento nei processi decisionali per l'implementazione della Convenzione, nonché in altri processi decisionali, devono coinvolgere tutte le persone con disabilità e, quando necessario, sostenerle nell'assunzione di decisioni.

22. Gli Stati parti devono sistematicamente e apertamente rivolgersi, consultare e coinvolgere, in modo significativo e tempestivo, le organizzazioni di persone con disabilità. Ciò richiede l'accesso a tutte le informazioni rilevanti, compresi i siti *web* degli enti pubblici, attraverso formati digitali accessibili e accomodamenti ragionevoli quando necessari, quali la disponibilità di interpreti di lingua dei segni, testo in formato facile da leggere [*Easy Read text*, N.d.R.] e linguaggio semplificato, Braille e tattile. Le consultazioni aperte forniscono alle persone con disabilità l'accesso a tutti gli spazi del processo decisionale pubblico, su base paritaria con gli altri, tra cui l'accesso ai finanziamenti nazionali e a tutti gli organismi decisionali pubblici rilevanti per l'implementazione e il controllo della Convenzione.

23. Le autorità pubbliche, quando affrontano questioni direttamente connesse alle persone con disabilità, devono dare la dovuta considerazione e la giusta priorità ai pareri e alle opinioni delle organizzazioni di persone con disabilità. Le autorità pubbliche responsabili dei processi decisionali hanno il dovere di informare le organizzazioni delle persone con disabilità dei risultati di tali processi, includendo una spiegazione esplicita in un formato comprensibile dei risultati, delle considerazioni e della motivazione delle decisioni relativa a come i loro punti di vista sono stati presi in considerazione e perché.

3. Includere i minori con disabilità

24. L'articolo 4, paragrafo 3 riconosce anche l'importanza di “includere i minori con disabilità” nello sviluppo e nell'implementazione di legislazioni e politiche che diano attuazione alla Convenzione, e negli altri processi decisionali, attraverso organizzazioni di minori con disabilità o sostenendo i minori con disabilità. Queste organizzazioni svolgono un ruolo chiave nel facilitare, promuovere e garantire l'autonomia individuale e la partecipazione attiva dei minori con disabilità. Gli Stati parti devono creare un ambiente che consenta la costituzione ed il funzionamento di organizzazioni rappresentative di minori con disabilità nell'ambito del loro obbligo di tutelare il diritto alla libertà di associazione, che include appropriate risorse di sostegno.

25. Gli Stati parti devono adottare legislazioni, regolamenti e sviluppare programmi per assicurare che tutti comprendano e rispettino la volontà e le preferenze dei minori e considerino le loro personali capacità evolutive in ogni momento. Il riconoscimento e la promozione del diritto all'autonomia individuale è di fondamentale importanza affinché tutte le persone con disabilità, inclusi i minori, siano rispettate come titolari di diritti.¹¹ Gli stessi minori con disabilità si trovano nella posizione migliore per esprimere le proprie esigenze ed esperienze, che sono necessarie per sviluppare una legislazione e dei programmi appropriati in conformità con la Convenzione.

¹¹ Articolo 7, paragrafo 3 della Convenzione. Cfr. Comitato sui Diritti del Bambino, *general comment No. 12 (2009) on the right of the child to be heard*, para. 134.

26. Gli Stati parti possono organizzare seminari/incontri in cui i minori con disabilità sono invitati ad esprimere le loro opinioni. Gli stessi possono anche fare inviti aperti a minori con disabilità a presentare saggi su argomenti specifici, incoraggiandoli ad illustrare le loro esperienze dirette o aspirazioni di vita. I saggi possono essere riassunti come *input* dagli stessi minori e direttamente inclusi nei processi decisionali.

4. Piena ed effettiva partecipazione

27. La “piena ed effettiva partecipazione” (art. 3, lettera c) nella società si riferisce al coinvolgimento di tutte le persone, incluse le persone con disabilità, affinché acquisiscano un senso di appartenenza e si sentano parte della società. Ciò include l’essere incoraggiate e ricevere un sostegno appropriato, compreso il sostegno alla pari ed il sostegno a partecipare nella società, nonché l’essere libere dallo stigma e sentirsi sicure e rispettate nell’esprimersi in pubblico. Una partecipazione piena ed effettiva richiede che gli Stati parti facilitino la partecipazione e si consultino con persone con disabilità che rappresentano l’ampia diversità delle minorazioni.

28. Il diritto di partecipare è un diritto civile e politico ed è un obbligo di applicazione immediata, non soggetto ad alcuna forma di restrizione finanziaria, da applicare ai processi decisionali, di implementazione e di monitoraggio relativi alla Convenzione. Garantendo la partecipazione di organizzazioni di persone con disabilità a ciascuna di queste fasi, le persone con disabilità sarebbero in grado di meglio identificare ed evidenziare le misure che potrebbero promuovere o ostacolare i loro diritti, cosa che in ultima istanza conduce tali processi decisionali a risultati migliori. La partecipazione piena ed effettiva deve essere intesa come un processo, non come un singolo evento *una-tantum*.¹²

29. La partecipazione delle persone con disabilità all’implementazione e al monitoraggio della Convenzione è possibile quando tali persone possono esercitare i loro diritti di libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione come sancito negli articoli 19, 21 e 22 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici. Le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative impegnate nei processi decisionali pubblici per implementare e monitorare la Convenzione devono essere riconosciute nel loro ruolo di difensori dei diritti umani,¹³ ed essere protette contro intimidazioni, molestie e rappresaglie, in particolare quando esprimono opinioni dissenzienti.

30. Il diritto di partecipare comprende anche gli obblighi relativi al diritto al giusto processo e al diritto di essere ascoltati [*right to be heard*, N.d.R.]. Gli Stati parti che consultano strettamente e coinvolgono attivamente le organizzazioni di persone con disabilità nel processo decisionale pubblico danno anche attuazione al diritto delle persone con disabilità alla piena ed effettiva partecipazione alla vita pubblica e politica, compreso il diritto di voto e di candidarsi alle elezioni (articolo 29 della Convenzione).

31. La piena ed effettiva partecipazione comporta l’inclusione delle persone con disabilità nei diversi organismi decisionali, sia a livello locale, regionale, nazionale che a livello internazionale, nonché nelle istituzioni nazionali per i diritti umani, nei comitati *ad hoc*, nei consigli e nelle organizzazioni regionali o municipali. Gli Stati parti devono riconoscere nelle loro legislazioni e prassi che tutte le persone con disabilità possono essere nominate o elette a qualsiasi organismo rappresentativo: per esempio, garantendo la nomina di persone con disabilità a consigli sulla disabilità [*disability councils*, N.d.R.] a livello municipale, o come componenti esperti specificamente sui diritti delle persone con disabilità nelle istituzioni nazionali per i diritti umani.

32. Gli Stati parti devono rafforzare la partecipazione delle organizzazioni di persone con disabilità a livello internazionale, ad esempio al *forum* politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile, e ai meccanismi universali e regionali sui diritti umani. La partecipazione delle persone con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative, si tradurrà così in maggiore efficacia ed eguale impiego di risorse pubbliche, conducendo a risultati migliori per tali persone e per le loro comunità.

¹² *General comment No. 12*, para. 133.

¹³ Cfr. *General Assembly resolution 53/144*, annex.

33. La “piena ed effettiva partecipazione” può anche essere uno strumento di trasformazione per il cambiamento sociale, e favorire la rappresentanza e l’*empowerment* degli individui. Il coinvolgimento delle organizzazioni di persone con le disabilità in tutte le forme del processo decisionale rinforza la capacità di tali persone di difesa e negoziazione, e le rafforza [*empowers*, N.d.R.] nell’esprimere più saldamente le loro opinioni, nel realizzare le loro aspirazioni e nel consolidare le loro voci comuni e diversificate. Gli Stati parti devono garantire la piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità, attraverso le proprie organizzazioni rappresentative, come misura per raggiungere la loro inclusione nella società e combattere la discriminazione contro di loro. Gli Stati parti che garantiscono la piena ed effettiva partecipazione e che collaborano con le organizzazioni di persone con disabilità incrementano trasparenza e credibilità, rispondendo alle esigenze di tali persone.¹⁴

D. Articolo 33: coinvolgimento della società civile nell’implementazione nazionale e nel monitoraggio

34. L’articolo 33 della Convenzione stabilisce i meccanismi nazionali di implementazione e i sistemi indipendenti di monitoraggio e prevede in essi la partecipazione di organizzazioni di persone con disabilità. L’articolo 33 dovrebbe essere letto e inteso come integrazione dell’articolo 4, paragrafo 3.

35. L’articolo 33, paragrafo 1 impone agli Stati parti di designare uno o più punti di contatto [*focal points*, N.d.R.] e/o meccanismi di coordinamento per assicurare l’implementazione della Convenzione e agevolare le azioni correlate. Il Comitato raccomanda che i punti di contatto [*focal points*, N.d.R.] degli Stati parti e/o i meccanismi di coordinamento, includano i rappresentanti di organizzazioni di persone con disabilità, nonché procedure formali di finanziamento e di collaborazione con tali organizzazioni.

36. Conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, il Comitato ha riconosciuto l’importanza di istituire, mantenere e promuovere strutture di monitoraggio indipendenti, comprese le istituzioni nazionali per i diritti umani, in tutte le fasi del processo di monitoraggio.¹⁵ Tali istituzioni svolgono un ruolo chiave nel processo di monitoraggio della Convenzione, nel promuoverne il rispetto a livello nazionale e nel facilitare le azioni coordinate degli attori nazionali, incluse le istituzioni statali e la società civile, nel proteggere e promuovere i diritti umani.

37. L’articolo 33, paragrafo 3, sottolinea l’obbligo degli Stati parti di garantire che la società civile sia coinvolta e possa partecipare agli organismi indipendenti di monitoraggio istituiti in conformità con la Convenzione. Il coinvolgimento della società civile deve includere le persone con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.

38. Gli Stati parti devono garantire che gli organismi di monitoraggio indipendenti consentano, facilitino e assicurino il coinvolgimento attivo delle organizzazioni di persone con disabilità in tali organismi e processi, attraverso meccanismi formali, garantendo che le loro voci siano ascoltate e riconosciute nei loro *report* e nelle analisi condotte. L’inclusione delle organizzazioni di persone con disabilità negli organismi indipendenti di monitoraggio e nelle attività degli stessi può assumere diverse forme, ad esempio attraverso seggi nei consigli di amministrazione o nei corpi consultivi degli organismi indipendenti di monitoraggio.

39. L’articolo 33, paragrafo 3 implica che gli Stati parti debbano supportare e finanziare il rafforzamento della capacità in seno alla società civile, con particolare riferimento alle organizzazioni di persone con disabilità, al fine di garantire la loro effettiva partecipazione ai processi degli organismi indipendenti di monitoraggio. Le organizzazioni di persone con disabilità devono disporre di risorse appropriate, incluso il supporto attraverso finanziamenti indipendenti ed autogestiti, per prendere parte agli organismi indipendenti di monitoraggio e assicurare che siano soddisfatti i requisiti relativi ad accomodamenti ragionevoli e accessibilità. Il supporto ed il finanziamento delle organizzazioni di persone con disabilità in

¹⁴ A/HRC/31/62, paras. 1–3.

¹⁵ CRPD/C/GBR/CO/1, paras. 7 and 37; CRPD/C/BIH/CO/1, para. 58; CRPD/C/ARE/CO/1, para. 61; and CRPD/C/SRB/CO/1, para. 67.

relazione all'articolo 33, paragrafo 3 integrano e non precludono gli obblighi degli Stati parti di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della Convenzione.

40. Sia la Convenzione che le relative strategie di implementazione devono essere tradotte e rese accessibili e disponibili alle persone che rappresentano l'ampia diversità delle minorazioni. Gli Stati parti devono dotare le persone con disabilità dell'accesso a quelle informazioni che consentano loro di comprendere e valutare le questioni inerenti al processo decisionale e fornire apporti significativi.

41. Per implementare l'articolo 33, paragrafo 3, gli Stati parti devono garantire che le organizzazioni di persone con disabilità abbiano un facile accesso ai punti di contatto [*focal points*, N.d.R.] all'interno del Governo e/o al meccanismo di coordinamento.

III. Obblighi degli Stati parti

42. Nelle sue osservazioni conclusive, il Comitato ha ricordato agli Stati parti il loro dovere di consultare con attenzione e tempestivamente, nonché coinvolgere attivamente, le persone con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative, comprese quelle che rappresentano donne e minori con disabilità, nello sviluppo e nell'implementazione di legislazioni e politiche di attuazione della Convenzione e in altri processi decisionali.

43. Gli Stati parti hanno l'obbligo di garantire la trasparenza dei processi di consultazione, la disponibilità di informazioni appropriate e accessibili ed il coinvolgimento tempestivo e continuo. Gli Stati parti non devono negare informazioni, condizionare o impedire alle organizzazioni di persone con le disabilità di esprimere liberamente le loro opinioni nelle consultazioni e durante i processi decisionali. Ciò include sia le organizzazioni riconosciute che quelle non riconosciute, nel rispetto del diritto alla libertà di associazione, che deve essere statuito dalla legge e tutelare le associazioni non riconosciute in condizioni di eguaglianza.¹⁶

44. Gli Stati parti non devono esigere che un'organizzazione di persone con disabilità sia riconosciuta come prerequisito per partecipare ai diversi processi di consultazione. Essi devono, nondimeno, garantire che le organizzazioni di persone con disabilità siano in grado di ottenere il riconoscimento giuridico ed esercitare il loro diritto di partecipazione ai sensi degli articoli 4, paragrafo 3 e 33, paragrafo 3, fornendo sistemi di registrazione gratuiti e accessibili e facilitando il riconoscimento di tali organizzazioni.¹⁷

45. Gli Stati parti devono garantire l'accessibilità per le persone con disabilità a tutti i servizi e le procedure connessi con il processo decisionale pubblico e la consultazione. Gli Stati parti devono adottare misure appropriate per fornire alle persone con disabilità, incluse le persone con autismo, l'accesso, su base di eguaglianza con gli altri, all'ambiente fisico, inclusi gli edifici, il trasporto, l'istruzione, le informazioni e le comunicazioni nella propria lingua, tra cui le nuove tecnologie e i sistemi di informazione, nonché i siti *web* degli enti pubblici, ed altri strumenti e servizi aperti o forniti al pubblico, sia in ambienti urbani che rurali. Gli Stati parti devono inoltre garantire che i processi di consultazione siano accessibili – per esempio, fornendo interpreti di lingua dei segni, Braille e lettura semplificata [*Easy Read*, N.d.R.] – e devono fornire supporto, risorse e accomodamenti ragionevoli ove opportuno e richiesto,¹⁸ al fine di garantire la partecipazione dei rappresentanti di tutte le persone con disabilità ai processi di consultazione, a norma dei paragrafi 11, 12 e 50.

46. Alle organizzazioni di persone con disabilità sensoriali e intellettive, incluse le organizzazioni di autorappresentanti [*self-advocates*, N.d.R.] e le organizzazioni di persone con disabilità psicosociali, devono essere forniti assistenti per le riunioni nonché persone di sostegno, informazioni in formati accessibili (come linguaggio semplice, lettura semplificata [*Easy Read*, N.d.R.], comunicazione alternativa e aumentativa e pittogrammi), interpretazione nella lingua dei segni, interpreti guida per persone sordocieche e/o sottotitoli durante i dibattiti pubblici.¹⁹ Gli Stati parti devono inoltre allocare risorse finanziarie a copertura delle spese relative ai processi di consultazione dei rappresentanti delle

¹⁶ A/HRC/31/62, para. 45; and A/HRC/20/27, para. 56.

¹⁷ A/HRC/31/62, para. 40.

¹⁸ *General comment No. 6 (2018) on equality and non-discrimination*, paras. 23 and 40.

¹⁹ A/HRC/31/62, paras. 75–77.

organizzazioni di persone con disabilità, inclusi il trasporto e le altre spese necessariamente sostenute per partecipare alle riunioni ed agli incontri tecnici.

47. Le consultazioni con le organizzazioni di persone con disabilità devono essere fondate su trasparenza, rispetto reciproco, dialogo costruttivo e sul sincero obiettivo di raggiungere un accordo collettivo su procedure che rispondano alla diversità delle persone con disabilità. Tali processi devono prevedere scadenze ragionevoli e realistiche tenendo conto della natura delle organizzazioni di persone con disabilità, che spesso dipendono dal lavoro di “volontari”. Gli Stati parti devono effettuare valutazioni periodiche sul funzionamento dei loro meccanismi di partecipazione e consultazione, con il coinvolgimento attivo delle organizzazioni di persone con disabilità.²⁰

48. Alle opinioni delle persone con disabilità, rese attraverso le loro organizzazioni rappresentative, deve essere riconosciuta la dovuta importanza. Gli Stati parti devono garantire che esse non siano ascoltate come una mera formalità o un approccio puramente simbolico alla consultazione.²¹ Gli Stati parti devono prendere in considerazione i risultati di tali consultazioni e tenerne conto nelle decisioni adottate,²² informando adeguatamente i partecipanti dell'esito del processo.²³

49. Gli Stati parti in stretta ed effettiva consultazione e con il coinvolgimento attivo delle organizzazioni di persone con disabilità devono stabilire meccanismi e procedure appropriati e trasparenti, nei diversi rami e livelli di Governo, al fine di considerare esplicitamente le opinioni di tali organizzazioni nel motivare una pubblica decisione.

50. Gli Stati parti devono garantire la stretta consultazione ed il coinvolgimento attivo delle organizzazioni di persone con disabilità, che rappresentino tutte le persone con disabilità, includendo ma non essendo limitate a donne, persone anziane, minori, coloro che richiedono alti livelli di sostegno,²⁴ vittime di mine antiuomo, migranti, rifugiati, richiedenti asilo, sfollati interni, persone senza documenti e apolidi, persone con disabilità psicosociali reali o percepite, persone con disabilità intellettive, persone con funzionamento neuroatipico, inclusi coloro con autismo o demenza, persone con albinismo, danni fisici permanenti, dolore cronico, lebbra, nonché menomazioni visive e persone che sono sorde, sordocieche o con diverse disabilità uditive e/o coloro che vivono con HIV/AIDS. L'obbligo degli Stati parti di coinvolgere le organizzazioni di persone con disabilità comprende anche le persone con disabilità con uno specifico orientamento sessuale e/o identità di genere, persone con disabilità intersessuali, nonché persone con disabilità appartenenti a popoli indigeni, a minoranze nazionali, etniche, minoranze religiose o linguistiche, e coloro che vivono in zone rurali.

51. Gli Stati parti devono vietare pratiche discriminatorie e di altro tipo da parte di terze parti, quali i fornitori di servizi, che interferiscono direttamente o indirettamente con il godimento del diritto delle persone con disabilità ad essere strettamente consultate e attivamente coinvolte nei processi decisionali relativi alla Convenzione.

52. Gli Stati parti devono adottare e attuare leggi e politiche volte a garantire che le persone con disabilità possano esercitare il loro diritto di essere consultate e non essere scoraggiate dal coinvolgimento da parte di altri. Tali misure comprendono l'aumento della consapevolezza di familiari, fornitori di servizi e dipendenti pubblici sui diritti delle persone con disabilità alla partecipazione alla vita pubblica e politica. Gli Stati parti devono mettere in atto meccanismi per denunciare i conflitti di interessi dei rappresentanti delle organizzazioni di persone con disabilità o di altri soggetti interessati [*stakeholders*, N.d.R.], per evitare i loro effetti negativi su autonomia, volontà e preferenze delle persone con disabilità.

53. Per adempiere ai loro obblighi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, gli Stati parti devono adottare sistemi legali e regolamentari e procedure per garantire il pieno ed eguale coinvolgimento delle persone con disabilità, attraverso le loro organizzazioni

²⁰ *Ibid*, paras. 78–80.

²¹ Comitato sui Diritti del Bambino, *general comment No. 12*, para. 132.

²² CRPD/C/COL/CO/1, para. 11 (a).

²³ Comitato sui Diritti del Bambino, *general comment No. 12*, para. 45.

²⁴ CRPD/C/ARM/CO/1, para. 6 (a).

rappresentative, nei processi decisionali e nell'elaborazione di leggi e politiche concernenti questioni relative alle persone con disabilità, incluse leggi, politiche, strategie e piani d'azione attinenti alla disabilità. Gli Stati parti devono adottare disposizioni che attribuiscono alle organizzazioni di persone con disabilità posti, ad esempio, nei comitati permanenti e/o nei gruppi operativi [*task force*, N.d.R.] temporanei, riconoscendo loro il diritto di nominare i membri attivi di questi organismi.

54. Gli Stati parti devono stabilire e disciplinare procedure formali di consultazione, compresa la pianificazione di indagini, riunioni e altri strumenti, la fissazione di tempistiche appropriate, il tempestivo coinvolgimento delle organizzazioni di persone con disabilità, nonché la preventiva, ampia e puntuale diffusione di informazioni rilevanti per ciascun processo. Gli Stati parti devono, d'intesa con le organizzazioni di persone con disabilità, progettare strumenti *online* accessibili per le consultazioni e/o fornire metodi alternativi di consultazione in formati digitali accessibili. Per garantire che nessuno sia lasciato indietro in relazione ai processi di consultazione, gli Stati parti devono designare delle persone aventi il ruolo di controllo sulla partecipazione, rilevando i gruppi sottorappresentati, e assicurando che vengano rispettati i requisiti di accessibilità ed accomodamento ragionevole. Allo stesso modo, essi devono garantire che le organizzazioni di persone con disabilità che rappresentano tutti questi gruppi siano coinvolte e consultate, anche tramite la comunicazione di informazioni sui requisiti di accessibilità ed accomodamento ragionevole.

55. Gli Stati parti devono prevedere la consultazione ed il coinvolgimento delle organizzazioni di persone con disabilità quando conducono studi e analisi preliminari per la formulazione delle politiche. I *forum* pubblici o i processi per la revisione delle proposte politiche devono essere pienamente accessibili alla partecipazione delle persone con disabilità.

56. Gli Stati parti devono garantire che la partecipazione delle organizzazioni di persone con disabilità nei processi di monitoraggio, attraverso organismi indipendenti di monitoraggio, si basi su procedure chiare, scadenze temporali appropriate e preventiva diffusione delle informazioni rilevanti. I sistemi di monitoraggio e di valutazione devono esaminare il livello di coinvolgimento delle organizzazioni di persone con disabilità in tutte le politiche e i programmi e garantire che alle opinioni di tali persone sia data priorità. Al fine di adempiere alla loro responsabilità primaria nella fornitura dei servizi, gli Stati parti devono valutare partenariati con organizzazioni di persone con disabilità per acquisire apporti [*inputs*, N.d.R.] dagli utenti dei servizi stessi.²⁵

57. Gli Stati parti devono, preferibilmente, incoraggiare la creazione di un'unica, unita e diversificata coalizione rappresentativa delle organizzazioni di persone con disabilità che sia comprensiva di tutte le categorie di disabilità e rispettosa della loro diversità e parità, e garantirne il coinvolgimento e la partecipazione al monitoraggio della Convenzione a livello nazionale. Le organizzazioni della società civile in generale non possono rappresentare o sostituire le organizzazioni di persone con disabilità.²⁶

58. La promozione della difesa [*advocacy*, N.d.R.] e l'*empowerment* delle persone con disabilità sono elementi chiave per la loro partecipazione agli affari pubblici; essi richiedono lo sviluppo di competenze tecniche, amministrative e comunicative, nonché la facilitazione dell'accesso a informazioni e strumenti concernenti loro diritti, leggi e politiche.

59. Gli ostacoli incontrati dalle persone con disabilità nell'accesso all'educazione inclusiva compromettono le loro opportunità e minano le loro capacità di essere incluse nei processi decisionali pubblici, i quali, a loro volta, hanno un impatto sulle capacità istituzionali delle loro organizzazioni. Gli ostacoli nell'accesso ai trasporti pubblici, la mancanza di accomodamenti ragionevoli, nonché il basso o insufficiente reddito e la disoccupazione tra le persone con disabilità limitano anch'essi la capacità di tali persone di partecipare alle attività della società civile.

60. Gli Stati parti devono rafforzare la capacità delle organizzazioni di persone con disabilità di partecipare a tutte le fasi delle decisioni politiche, in termini di rafforzamento delle capacità [*capacity-building*, N.d.R.] e formazione sul modello di disabilità basato sui diritti

²⁵ A/71/314, paras. 65–66.

²⁶ CRPD/C/ESP/CO/1, para. 6; and CRPD/C/NZL/CO/1, para. 4.

umani. Gli Stati parti devono anche supportare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative nello sviluppo delle competenze, della conoscenza e delle abilità necessarie a difendere in modo indipendente la loro piena ed effettiva partecipazione alla società, nonché allo sviluppo di più forti principi di *governance* democratica, quali il rispetto dei diritti umani, il principio di legalità, di trasparenza, di responsabilità, di pluralismo e di partecipazione. Inoltre, gli Stati parti devono fornire indicazioni su come accedere ai finanziamenti e diversificare le loro fonti di finanziamento.²⁷

61. Stati parti devono garantire che le organizzazioni di persone con disabilità siano in grado di registrarsi facilmente e liberamente, di cercare e assicurarsi fondi e risorse da parte di donatori nazionali e internazionali, compresi singoli individui, aziende private, tutte le fondazioni pubbliche e private, organizzazioni della società civile, nonché organizzazioni statali, regionali e internazionali.²⁸ Il Comitato raccomanda che gli Stati parti adottino criteri per allocare fondi per la consultazione, anche attraverso:

(a) L'assegnazione diretta di fondi alle organizzazioni di persone con disabilità, evitando l'intermediazione di terze parti;

(b) Il dare priorità alle risorse destinate alle organizzazioni di persone con disabilità che si concentrano principalmente sulla difesa dei diritti delle persone con disabilità;

(c) Lo stanziamento di fondi specifici per le organizzazioni di donne con disabilità e di minori con disabilità per consentire la loro piena ed effettiva partecipazione al processo di elaborazione, sviluppo e implementazione di leggi e politiche e all'attività di monitoraggio;²⁹

(d) La distribuzione di fondi su base di eguaglianza tra le diverse organizzazioni di persone con disabilità, che contempli un centro istituzionale di finanziamento duraturo, invece di essere limitata a finanziamenti a progetto;

(e) La garanzia dell'autonomia delle organizzazioni di persone con disabilità nel decidere la loro agenda delle azioni di tutela [*advocacy agenda*, N.d.R.], a prescindere dai finanziamenti ricevuti;

(f) La distinzione tra finanziamenti per il funzionamento delle organizzazioni di persone con disabilità e per i progetti realizzati da tali organizzazioni;

(g) Il rendere i finanziamenti disponibili a tutte le organizzazioni di persone con disabilità, incluse le organizzazioni di autorappresentanza [*self-advocate organizations*, N.d.R.] e/o quelle che non hanno ottenuto un riconoscimento giuridico a causa di leggi che negano la capacità legale dei loro membri e ostacolano il riconoscimento delle loro organizzazioni;

(h) L'adozione e l'implementazione di processi di richiesta dei finanziamenti in formati accessibili.

62. Gli Stati parti devono garantire che le organizzazioni di persone con disabilità abbiano accesso a fondi nazionali per sostenere le loro attività al fine di evitare situazioni nelle quali debbano fare affidamento solo su risorse esterne, cosa che limiterebbe la loro capacità di istituire strutture organizzative valide.³⁰ Le organizzazioni di persone con disabilità che beneficiano di risorse finanziarie pubbliche e private, integrate da quote associative, sono maggiormente in grado di assicurare la partecipazione delle persone con disabilità a tutte le forme di processo decisionale politico e amministrativo, fornendo loro supporto nonché creando e gestendo attività sociali individuali e rivolte a differenti categorie.

63. Gli Stati parti devono garantire finanziamenti adeguati e sufficienti alle organizzazioni di persone con disabilità, attraverso l'istituzione di un apposito meccanismo formale legalmente riconosciuto, quali ad esempio i fondi fiduciari a livello nazionale e internazionale.

²⁷ A/HRC/31/62, paras. 47–50.

²⁸ A/HRC/20/27, paras. 67–68.

²⁹ CRPD/C/1/Rev.1, annex.

³⁰ A/71/314, paras. 65–66.

64. Gli Stati parti devono incrementare le risorse pubbliche per la creazione e il rafforzamento delle organizzazioni di persone con disabilità che rappresentano tutti i tipi di menomazioni. Essi devono inoltre garantire il loro accesso al finanziamento nazionale, anche attraverso esenzioni fiscali ed esenzione dalle imposte di successione, nonché la lotteria nazionale [*national lottery*, N.d.R.].³¹ Gli Stati parti devono promuovere e facilitare l'accesso delle organizzazioni di persone con disabilità ai finanziamenti stranieri nell'ambito della cooperazione internazionale e degli aiuti allo sviluppo, inclusi quelli a livello regionale, in base agli stessi criteri delle altre organizzazioni non governative per i diritti umani.

65. Gli Stati parti devono sviluppare solidi meccanismi e procedure che assicurino sanzioni effettive in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4, paragrafo 3 e 33, paragrafo 3. L'ottemperanza deve essere monitorata da organismi indipendenti, per esempio l'ufficio del difensore civico o una commissione parlamentare, che abbia la competenza di avviare indagini e di obbligare a rispondere le autorità responsabili. Allo stesso tempo, le organizzazioni di persone con disabilità devono essere in grado di porre in essere azioni legali contro le amministrazioni quando rilevano che queste ultime non abbiano agito in conformità agli articoli 4, paragrafo 3 e 33 paragrafo 3.³² Tali meccanismi devono essere parte del quadro giuridico che disciplina la consultazione ed il coinvolgimento delle organizzazioni di persone con disabilità, nonché della legislazione nazionale antidiscriminatoria,³³ a tutti i livelli decisionali.

66. Gli Stati parti devono riconoscere rimedi effettivi, inclusi quelli di natura collettiva, o *class action* al fine di garantire il rispetto del diritto alla partecipazione delle persone con disabilità. Le autorità pubbliche possono significativamente contribuire a garantire effettivamente l'accesso alla giustizia delle persone con disabilità in situazioni che incidono negativamente sui loro diritti.³⁴ I rimedi effettivi possono includere: (a) sospendere la procedura; (b) ritornare ad una fase precedente della procedura al fine di garantire la consultazione ed il coinvolgimento delle organizzazioni di persone con disabilità; (c) ritardare l'attuazione delle decisioni fino allo svolgimento di opportune consultazioni; oppure (d) annullare, totalmente o parzialmente, la decisione, sulla base del mancato rispetto degli articoli 4, paragrafo 3 e 33, paragrafo 3.

IV. Collegamento con altre disposizioni della Convenzione

67. L'articolo 3 identifica una serie di principi generali che guidano l'interpretazione e l'implementazione della Convenzione. Esso include "la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società", il che significa che la partecipazione delle persone con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative, permea l'intero testo e si applica a tutta la Convenzione.³⁵

68. Nell'ambito degli obblighi generali degli Stati parti, l'articolo 4, paragrafo 3 si applica all'intera Convenzione ed è significativo nell'implementazione di tutti i suoi obblighi.

69. I paragrafi 1, 2 e 5 dell'articolo 4 sono della massima importanza nell'implementazione del paragrafo 3 dello stesso articolo, in quanto includono gli obblighi primari degli Stati parti, che si estendono a tutte le articolazioni degli Stati federali senza limitazioni o eccezioni alcune, concernenti la creazione delle necessarie strutture e discipline nonché l'adozione delle misure per conformarsi alla Convenzione.

70. Le politiche volte a promuovere l'eguaglianza e la non discriminazione delle persone con disabilità, come sancito nell'articolo 5, devono essere adottate e monitorate in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 33, paragrafo 3.³⁶ La stretta consultazione e la

³¹ A/59/401, para. 82 (l) and (t); and A/HRC/31/62, paras. 51–54.

³² A/71/314, paras. 68–69.

³³ *General comment No. 6*, para. 72.

³⁴ *Ibid.*, para. 73 (h).

³⁵ Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, *Monitoring the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Guidance for Human Rights Monitors*, Professional Training Series No. 17 (New York and Geneva, 2010).

³⁶ Cfr. *general comment No. 6*.

partecipazione attiva delle organizzazioni di persone con disabilità, che rappresentano la diversità della società, è una componente chiave per il successo nell'adottare e monitorare discipline giuridiche e linee guida per promuovere l'eguaglianza sostanziale [*de facto*, N.d.R.] e inclusiva, che include azioni positive.

71. Le procedure di consultazione non devono escludere le persone con disabilità né discriminarle sulla base della menomazione. Le procedure e la relativa documentazione devono essere inclusive e accessibili alle persone con disabilità e contemplare tempistiche e assistenza tecnica per il coinvolgimento tempestivo nei processi di consultazione. Gli accomodamenti ragionevoli devono sempre essere previsti in tutti i processi di dialogo, e legislazioni e politiche per gli accomodamenti ragionevoli devono essere sviluppate in stretta consultazione e con il coinvolgimento attivo delle organizzazioni di persone con disabilità.

72. L'articolo 6 della Convenzione richiede misure per garantire il pieno sviluppo, il progresso e l'*empowerment* di donne e ragazze con disabilità. Gli Stati parti devono incoraggiare e facilitare la creazione di organizzazioni di donne e ragazze con disabilità, quale ad esempio un meccanismo che consenta la loro partecipazione alla vita pubblica, su base di eguaglianza con gli uomini con disabilità, attraverso le proprie organizzazioni. Gli Stati parti devono riconoscere il diritto delle donne con disabilità di rappresentare ed organizzare se stesse e facilitare il loro effettivo coinvolgimento mediante approfondite consultazioni ai sensi degli articoli 4, paragrafo 3 e 33, paragrafo 3. Le donne e le ragazze con disabilità devono anche essere incluse su base di eguaglianza in tutte le articolazioni e strutture del quadro di implementazione e monitoraggio indipendente. Tutti gli organismi di consultazione, i meccanismi e le procedure devono essere specifici per la disabilità [*disability-specific*, N.d.R.], inclusivi e garantire l'eguaglianza di genere.

73. Le donne con disabilità devono essere parte della *leadership* delle organizzazioni di persone con disabilità su base di eguaglianza con gli uomini con disabilità e acquisire spazio e potere all'interno delle organizzazioni ombrello di persone con disabilità attraverso rappresentanza paritaria, comitati di donne, programmi di *empowerment*, etc. Gli Stati parti devono assicurare la partecipazione delle donne con disabilità, incluse le donne che sono sottoposte a qualsiasi forma di tutela o istituzionalizzate, come prerequisito nella progettazione, nell'implementazione e nel monitoraggio di tutte le misure che hanno un impatto sulle loro vite. Le donne con disabilità devono essere in grado di partecipare ai processi decisionali che affrontano questioni che hanno un impatto esclusivo o sproporzionato su loro stesse, nonché sui diritti delle donne e sulle politiche sulla parità di genere in generale, ad esempio le politiche su salute e diritti sessuali e riproduttivi e su tutte le forme di violenza di genere contro le donne.

74. Gli articoli 4, paragrafo 3 e 33, paragrafo 3 sono fondamentali nell'implementazione dei diritti dei minori con disabilità, come statuito nell'articolo 7. Gli Stati parti devono adottare misure per garantire la partecipazione ed il coinvolgimento attivo dei minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative, in tutti gli aspetti della pianificazione, dell'implementazione, del monitoraggio e della valutazione delle legislazioni, delle politiche, dei servizi e dei programmi rilevanti che incidono sulle loro vite, a scuola e nella comunità, a livello locale, nazionale e internazionale. L'obiettivo della partecipazione è l'*empowerment* dei minori con disabilità ed il riconoscimento da parte degli altri soggetti coinvolti del fatto che essi sono titolari di diritti e possono svolgere un ruolo attivo nelle loro comunità e società. Ciò deve avvenire ai vari livelli, iniziando con il riconoscimento del loro diritto ad essere ascoltati [*right to be heard*, N.d.R.], muovendo verso il loro impegno attivo nella realizzazione dei propri diritti.³⁷

75. Gli Stati parti devono fornire ai minori con disabilità sostegno nel loro processo decisionale, tra le altre cose, fornendo e consentendo loro di utilizzare qualunque modalità di comunicazione necessaria a facilitare l'espressione delle loro opinioni,³⁸ tra cui informazioni adatte ai bambini, e adeguato supporto per l'autorappresentanza [*self-advocacy*, N.d.R.], e

³⁷ Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, "Conceptual framework for monitoring outcomes of adolescent participation" (Marzo 2018). Disponibile al link www.unicef.org/adolescence/files/Conceptual_Framework_for_Measuring_Outcomes_of_Adolescent_Participation_March_2018.pdf.

³⁸ Comitato sui Diritti del Bambino, *general comment No. 12*, para. 21.

assicurare una formazione adeguata di tutti i professionisti che lavorano con e per tali minori.³⁹ Gli Stati parti devono inoltre fornire assistenza e procedure adeguate alla disabilità e all'età, nonché sostegno ai minori con disabilità. La partecipazione delle loro organizzazioni deve essere considerata indispensabile nelle consultazioni che affrontano questioni specifiche che li riguardano, ed al loro parere deve essere dato il peso dovuto in base alla loro età e maturità.

76. L'articolo 4, paragrafo 3 è di particolare importanza per l'accrescimento della consapevolezza (art. 8). Il Comitato richiama le sue raccomandazioni agli Stati parti per implementare, con la partecipazione delle organizzazioni di persone con disabilità, programmi sistematici di accrescimento della consapevolezza, incluse campagne mediatiche attraverso stazioni radio pubbliche e programmi televisivi, finalizzate a rappresentare le persone con disabilità in tutta la loro diversità come titolari di diritti.⁴⁰ Le campagne di accrescimento della consapevolezza e i programmi di formazione rivolti a tutti i funzionari del settore pubblico devono essere conformi ai principi della Convenzione, nonché fondati sul modello di disabilità basato sui diritti umani al fine di superare gli stereotipi su genere e disabilità radicati nella società.

77. Affinché le organizzazioni di persone con disabilità siano in grado di partecipare adeguatamente ai processi di consultazione e monitoraggio della Convenzione, è essenziale avere un'ottima accessibilità (art. 9) alle procedure, ai meccanismi, alle informazioni e alle comunicazioni, ai servizi e agli edifici, prevedendo accomodamenti ragionevoli. Gli Stati parti devono sviluppare, adottare ed implementare degli *standard* internazionali di accessibilità ed il processo di progettazione universale, per esempio nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione⁴¹ al fine di garantire la stretta consultazione ed il coinvolgimento attivo delle organizzazioni di persone con disabilità.⁴²

78. In situazioni di rischio ed emergenze umanitarie (art. 11), è importante che gli Stati parti e gli operatori umanitari garantiscano la partecipazione attiva ed il coordinamento nonché una concertazione significativa con le organizzazioni di persone con disabilità, incluse quelle che a tutti i livelli rappresentano donne, uomini e minori con disabilità di tutte le età. Ciò richiede il coinvolgimento attivo delle organizzazioni di persone con disabilità nello sviluppo, nell'implementazione e nel monitoraggio della legislazione e delle politiche di emergenza, nonché la fissazione di priorità per la distribuzione degli aiuti, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3. Gli Stati parti devono incentivare la creazione di organizzazioni di sfollati interni o rifugiati con disabilità che siano in grado di promuovere i loro diritti in qualsiasi situazione di rischio, anche durante i conflitti armati.

79. L'eguale riconoscimento di fronte alla legge (art. 12) assicura che tutte le persone con disabilità abbiano il diritto di esercitare la loro piena capacità legale e abbiano eguali diritti di scelta e di controllo delle decisioni che li riguardano. L'eguale riconoscimento davanti alla legge è prerequisito per consultazioni dirette ed effettive ed il coinvolgimento delle persone con disabilità nello sviluppo e nell'implementazione di legislazioni e politiche che attuino la Convenzione. Il Comitato raccomanda che la mancanza di conformità all'articolo 12 non precluda, in nessun caso, l'implementazione inclusiva degli articoli 4, paragrafo 3 e 33, paragrafo 3. Le leggi e le politiche devono essere emendate per far fronte a questa barriera alla partecipazione basata sulla negazione della capacità legale.

80. Il Comitato richiama il suo commento generale n. 1 (2014) sull'eguale riconoscimento davanti alla legge, in cui si afferma che la capacità legale è la chiave di accesso alla piena ed effettiva partecipazione alla società e ai processi decisionali e deve essere garantita a tutte le persone con disabilità, incluse le persone con disabilità intellettive, persone con autismo e persone con menomazioni psicosociali reali o percepite, nonché i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni. Gli Stati parti devono assicurare la disponibilità di processi decisionali supportati [*supported decision-making*, N.d.R.] per consentire una partecipazione

³⁹ Ibid., para. 34.

⁴⁰ CRPD/C/MDA/CO/1, para. 19; CRPD/C/AZE/CO/1, para. 21; and CRPD/C/TUN/CO/1, para. 21.

⁴¹ *General comment No. 2 (2014) on accessibility*, paras. 5–7 and 30.

⁴² Ibid., paras. 16, 25 and 48.

all'elaborazione delle politiche e alle consultazioni che rispetti l'autonomia, la volontà e le preferenze della persona.

81. Il diritto delle persone con disabilità ad avere accesso alla giustizia (art. 13) implica che le persone con disabilità abbiano il diritto di partecipare su base di eguaglianza con gli altri al sistema giudiziario nel suo complesso. Questa partecipazione assume molte forme e implica che le persone con disabilità possano assumere i ruoli, ad esempio, di ricorrenti, vittime, imputati, giudici, giurati e avvocati, come parte del sistema democratico che contribuisce alla buona *governance*.⁴³ La stretta consultazione delle persone con disabilità attraverso le loro organizzazioni rappresentative è fondamentale in tutti i processi di emanazione e/o modifica di leggi, regolamenti, politiche e programmi che riguardano la partecipazione di tali persone al sistema giudiziario.

82. Per prevenire tutte le forme di sfruttamento, violenza e abuso (art. 16), gli Stati parti devono garantire che tutte le strutture e i programmi concepiti a servizio delle persone con disabilità siano effettivamente monitorati da autorità indipendenti. Il Comitato ha osservato che le violazioni dei diritti delle persone con disabilità continuano a verificarsi in quelle strutture "a servizio" delle persone con disabilità, come gli istituti psichiatrici e/o residenziali. Conformemente all'articolo 33, paragrafo 3, ciò significa che indipendentemente dal fatto che l'autorità indipendente di monitoraggio, alla quale è assegnato il compito di cui all'articolo 16, paragrafo 3, coincida con il meccanismo indipendente di monitoraggio ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, la società civile, incluse le organizzazioni di persone con disabilità, deve essere attivamente coinvolta nel monitoraggio di tali strutture e servizi.

83. Richiamando il suo commento generale n. 5 (2017) su vita indipendente ed inclusione nella società, [il Comitato rileva che, N.d.R.] le consultazioni ed il coinvolgimento attivo delle persone con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative, sono cruciali per l'adozione di tutti i piani e le strategie, nonché per la verifica ed il monitoraggio, nell'implementare il diritto alla vita indipendente e all'inclusione nella comunità (art. 19). Il coinvolgimento attivo e la consultazione a tutti i livelli del processo decisionale devono includere tutte le persone con disabilità. Le persone con disabilità, incluse quelle che vivono attualmente in contesti di istituzionalizzazione, devono essere coinvolte nella pianificazione, nella attuazione e nel monitoraggio delle strategie di deistituzionalizzazione, nonché nello sviluppo di servizi di supporto, con speciale riguardo per queste persone.⁴⁴

84. L'accesso all'informazione (art. 21) è necessario alle organizzazioni di persone con disabilità per essere coinvolte e per partecipare pienamente nonché esprimere liberamente le proprie opinioni nel processo di monitoraggio. Tali organizzazioni devono ricevere le informazioni in formati accessibili, inclusi formati digitali, nonché tecnologie adeguate a tutte le forme di disabilità, in maniera tempestiva e senza costi aggiuntivi. Ciò include l'uso di lingue dei segni, formato di facile lettura [*Easy Read*, N.d.R.], linguaggio semplice e Braille, comunicazione aumentativa e alternativa, nonché tutti gli altri mezzi, modalità e formati di comunicazione accessibili scelti dalle persone con disabilità nelle relazioni ufficiali. Con anticipo sufficiente rispetto a qualsiasi consultazione, devono essere rese disponibili tutte le informazioni rilevanti, incluse quelle specifiche di bilancio, statistiche e le altre informazioni necessarie per un'opinione informata.

85. Per garantire il diritto all'educazione inclusiva (art. 24), in conformità con il commento generale del Comitato n. 4 (2016) sul diritto all'educazione inclusiva, gli Stati parti devono consultare e coinvolgere attivamente le persone con disabilità, inclusi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative, in tutti gli aspetti della pianificazione, dell'implementazione, del monitoraggio e della valutazione di politiche e leggi sull'educazione inclusiva⁴⁵. L'educazione inclusiva è essenziale per la partecipazione delle persone con disabilità come descritta agli articoli 4, paragrafo 3, e 33, paragrafo 3. L'educazione consente alle persone di prosperare e aumenta la probabilità di partecipazione all'interno della società, che è necessaria per assicurare l'implementazione ed il monitoraggio

⁴³ *Beasley v. Australia* (CRPD/C/15/D/11/2013), para. 8.9; and *Lockrey v. Australia* (CRPD/C/15/D/13/2013), para. 8.9.

⁴⁴ *General comment No. 5 (2017) on living independently and being included in the community*, para. 71.

⁴⁵ *General comment No. 4*, para. 7.

della Convenzione. Gli Stati parti devono garantire che gli istituti di istruzione pubblici e privati si consultino con le persone con disabilità e assicurino che le loro opinioni siano prese in debita considerazione all'interno del sistema educativo.

86. L'adozione di tutte le politiche relative al diritto delle persone con disabilità al lavoro e all'occupazione (art. 27) deve essere posta in essere con la consultazione ed il coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità. Le politiche devono cercare di garantire l'accesso all'occupazione; promuovere il lavoro in contesti e mercati del lavoro aperti, inclusivi, non discriminatori, accessibili e competitivi; garantire pari opportunità ed eguaglianza di genere; e fornire accomodamenti ragionevoli e supporto per tutte le persone con disabilità.

87. La realizzazione del diritto ad adeguati *standard* di vita e di protezione sociale (art. 28) è direttamente correlata all'articolo 4, paragrafo 3. La partecipazione di organizzazioni di persone con disabilità alle politiche pubbliche è cruciale per assicurare che situazioni specifiche di esclusione, disegualianza e povertà tra le persone con disabilità e le loro famiglie che vivono in povertà siano affrontate dalle autorità degli Stati parti. Gli Stati parti devono, in particolare, cercare di impegnarsi con le organizzazioni di persone con disabilità e con le persone con disabilità che sono disoccupate, che non hanno un reddito fisso o che non possono lavorare a causa della conseguente perdita di agevolazioni o indennità, che vivono in zone rurali o remote, nonché popolazioni indigene, donne e persone anziane. Nell'adozione e revisione di misure, strategie, programmi, politiche e leggi in relazione all'implementazione dell'articolo 28, e nel suo processo di monitoraggio, gli Stati parti devono consultare con attenzione e coinvolgere attivamente le organizzazioni di persone con disabilità che rappresentano tutte le persone con disabilità al fine di garantire il *mainstreaming* della disabilità e che i loro bisogni e le loro opinioni siano debitamente presi in considerazione.

88. Il diritto delle persone con disabilità a partecipare alla vita politica e pubblica (art. 29) è di estrema importanza nel garantire l'eguaglianza di opportunità per le persone con disabilità al fine di partecipare pienamente ed effettivamente ed essere incluse nella società. Il diritto di votare ed essere eletti è una componente essenziale del diritto alla partecipazione, in quanto i rappresentanti eletti decidono l'agenda politica e sono cruciali nel garantire l'implementazione e il monitoraggio della Convenzione, difendendo i loro diritti e interessi.

89. Gli Stati parti devono emanare una regolamentazione, in stretta consultazione con le organizzazioni di persone con disabilità, per consentire alle persone con disabilità che richiedono assistenza di essere in grado di esprimere il loro voto per proprio conto. Ciò può richiedere il fatto di rendere disponibili degli ausili per le persone con disabilità nelle cabine di voto (il giorno delle elezioni e prima del voto) alle elezioni nazionali e locali e ai *referendum* nazionali.

90. Le persone che rappresentano tutta o parte dell'ampia diversità delle menomazioni devono essere consultate e coinvolte, attraverso le loro organizzazioni di persone con disabilità, nel processo e nell'implementazione della raccolta di dati e informazioni (art. 31).

91. Gli Stati parti devono istituire un sistema unificato di rilevazione dati per raccogliere dati di qualità, sufficienti, tempestivi e affidabili, disaggregati per sesso, età, etnia, popolazione rurale/urbana, tipo di menomazione e *status* socioeconomico, riguardanti tutte le persone con disabilità ed il loro accesso ai diritti di cui alla Convenzione. Essi devono istituire un sistema per consentire la formulazione e l'implementazione di politiche per dare attuazione alla Convenzione, attraverso la stretta collaborazione con organizzazioni di persone con disabilità e utilizzando il *Washington Group on Disability Statistics*. Anche ulteriori strumenti di raccolta dati devono essere portati avanti al fine di ottenere informazioni sulle percezioni e le abitudini nonché includere quelle realtà che il *Washington Group* lascia fuori.

92. Nel decidere e nell'implementare la cooperazione internazionale (art. 32), la stretta collaborazione, la cooperazione ed il coinvolgimento delle persone con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative, sono cruciali nell'adottare politiche di sviluppo in conformità con la Convenzione. Le organizzazioni di persone con disabilità devono essere consultate e coinvolte ad ogni livello nei processi di sviluppo, implementazione e monitoraggio dei piani di cooperazione internazionale, dei programmi e dei progetti, inclusi l'Agenda 2030 e il *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*.

93. L'articolo 34, paragrafo 3 è importante per il rispetto dei criteri riguardanti la composizione del Comitato. Esso richiede agli Stati parti di tenere debitamente conto della previsione stabilita nell'articolo 4, paragrafo 3, laddove nomina i candidati. Di conseguenza, gli Stati parti devono consultare con attenzione e coinvolgere attivamente le organizzazioni di persone con disabilità prima di nominare i candidati al Comitato. Devono essere adottate discipline e procedure legislative nazionali al fine di [porre in essere, N.d.R.] procedure trasparenti e partecipative che coinvolgano le organizzazioni di persone con disabilità e considerino i risultati delle consultazioni, tenendone conto nella nomina finale.

V. Implementazione a livello nazionale

94. Il Comitato riconosce che gli Stati parti affrontino delle difficoltà nell'attuazione del diritto delle persone con disabilità ad essere consultate e coinvolte nello sviluppo, nell'implementazione e nel monitoraggio di leggi e politiche per attuare la Convenzione. Gli Stati parti devono, tra l'altro, adottare le seguenti misure per assicurare la piena attuazione degli articoli 4, paragrafo 3 e 33, paragrafo 3:

(a) Abrogare tutte le leggi, comprese quelle che negano la capacità legale, che impediscono a ogni persona con disabilità, indipendentemente dal tipo di menomazione, di essere strettamente consultata e attivamente coinvolta attraverso le proprie organizzazioni di persone con disabilità;

(b) Creare un ambiente favorevole all'istituzione e al funzionamento delle organizzazioni di persone con disabilità, adottando un quadro programmatico [*policy framework*, N.d.R.] favorevole alla nascita e all'attività continua delle stesse. Ciò include la garanzia della loro indipendenza e autonomia dallo Stato, l'istituzione, l'implementazione e l'accesso a meccanismi di finanziamento adeguati, inclusi il finanziamento pubblico e la cooperazione internazionale, e la prestazione di supporto, compresa l'assistenza tecnica, per l'*empowerment* e il potenziamento delle capacità [*capacity-building*, N.d.R.];

(c) Vietare qualsiasi pratica di intimidazioni, molestie o rappresaglie contro individui e organizzazioni che promuovono i loro diritti previsti dalla Convenzione a livello nazionale e internazionale. Gli Stati parti devono inoltre adottare meccanismi per proteggere le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative contro intimidazioni, molestie e rappresaglie, anche quando esse collaborano con il Comitato o altri organismi internazionali e meccanismi per i diritti umani [*human rights mechanisms*, N.d.R.];

(d) Incoraggiare la creazione di organizzazioni ombrello di persone con disabilità, che coordinino e rappresentino le attività dei propri membri, nonché di singole organizzazioni di persone con disabilità con differenti menomazioni al fine di assicurare la loro inclusione e piena partecipazione, includendo coloro che risultano i più sottorappresentati, al processo di monitoraggio. Se uno Stato parte incontra ostacoli nel coinvolgere ogni singola organizzazione di persone con disabilità nei processi decisionali, gli stessi possono includere rappresentanti di tali organizzazioni in gruppi di lavoro permanenti o provvisori, etc., qualora ciò non possa avvenire attraverso un'organizzazione ombrello o una coalizione di organizzazioni di persone con disabilità;

(e) Adottare leggi e politiche che riconoscano il diritto alla partecipazione e al coinvolgimento di organizzazioni di persone con disabilità nonché discipline che stabiliscano procedure chiare per le consultazioni a tutti i livelli di potere e del processo decisionale. Questo quadro legislativo e programmatico deve prevedere la realizzazione obbligatoria di audizioni pubbliche prima dell'adozione delle decisioni, nonché contemplare disposizioni che richiedano scadenze chiare, l'accessibilità delle consultazioni e l'obbligo di fornire accomodamenti ragionevoli e supporto. Ciò può essere fatto attraverso riferimenti espliciti nelle leggi e altre forme di regolamentazione per la partecipazione e la selezione dei rappresentanti delle organizzazioni di persone con disabilità;

(f) Stabilire meccanismi permanenti di consultazione delle organizzazioni di persone con disabilità, tra cui tavole rotonde, dialoghi partecipativi, audizioni pubbliche, sondaggi e consultazioni *online*, rispettando la loro diversità e autonomia, come indicato ai paragrafi 11, 12 e 50. Ciò può anche assumere la forma di un comitato consultivo nazionale,

quale un consiglio rappresentativo nazionale della disabilità [*representative national disability council*, N.d.R.] che rappresenti le organizzazioni di persone con disabilità;

(g) Garantire e sostenere la partecipazione delle persone con disabilità attraverso organizzazioni di persone con disabilità, che riflettano l'ampia diversità di *background*, tra cui nascita e stato di salute, età, razza, sesso, lingua, nazionalità, origine etnica, indigena o sociale, orientamento sessuale e identità di genere, variazione intersessuale, appartenenza religiosa e politica, *status* di migrante, gruppi di minorazioni o altri *status*;

(h) Collaborare con le organizzazioni di persone con disabilità che rappresentano donne e ragazze con disabilità e assicurare la loro diretta partecipazione a tutti i processi di decisione pubblica in un ambiente sicuro, con particolare riferimento allo sviluppo di politiche concernenti i diritti delle donne e l'eguaglianza di genere, nonché la violenza di genere contro le donne, tra cui la violenza sessuale e gli abusi;

(i) Consultare e coinvolgere attivamente le persone con disabilità, inclusi i minori e le donne con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative, nella progettazione, nell'esecuzione, nel monitoraggio e nella valutazione dei processi decisionali pubblici a tutti i livelli, soprattutto nelle materie che li riguardano, anche in situazioni di rischio e in emergenze umanitarie, fornendo loro scadenze ragionevoli e realistiche nell'esprimere le loro opinioni nonché finanziamenti adeguati e sostegno;

(j) Incoraggiare e sostenere la creazione, il potenziamento delle capacità [*capacity-building*, N.d.R.], il finanziamento e l'effettiva partecipazione di organizzazioni di persone con disabilità o gruppi di persone con disabilità, inclusi genitori e famiglie di persone con disabilità nel loro ruolo di sostegno, a tutti i livelli del processo decisionale. Ciò riguarda i livelli locale, nazionale, regionale (anche all'interno di un'organizzazione di integrazione regionale [*regional integration organization*, N.d.R.]) o internazionale, nella ideazione, progettazione, riforma e attuazione di politiche e programmi;

(k) Assicurare il monitoraggio sul rispetto ad opera degli Stati parti degli articoli 4, paragrafo 3 e 33, paragrafo 3 e facilitare la *leadership* delle organizzazioni di persone con disabilità in tale monitoraggio;

(l) Sviluppare e attivare, con il coinvolgimento delle organizzazioni di persone con disabilità, meccanismi effettivi di esecuzione, con sanzioni e rimedi effettivi, per ciò che riguarda la mancata conformità agli obblighi degli Stati parti di cui agli articoli 4, paragrafo 3 e 33, paragrafo 3;

(m) Garantire la prestazione di accomodamenti ragionevoli e la accessibilità di tutti i servizi, i materiali, gli incontri, i bandi di partecipazione [*call for submissions*, N.d.R.], le procedure nonché le informazioni e comunicazioni concernenti processo decisionale pubblico, consultazione e monitoraggio a tutte le persone con disabilità, comprese le persone isolate all'interno di istituti o ospedali psichiatrici e persone con autismo;

(n) Fornire assistenza adeguata alle minorazioni e all'età per la partecipazione delle persone con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative, al processo decisionale pubblico, alla consultazione e ai processi di monitoraggio. Sviluppare strategie per garantire la partecipazione dei minori con disabilità ai processi di consultazione per l'implementazione della Convenzione che siano inclusive, adatte ai minori, trasparenti e rispettose dei loro diritti alla libertà di espressione e di pensiero;

(o) Condurre consultazioni e procedure in modo aperto e trasparente nonché in formati comprensibili, inclusivi di tutte le organizzazioni di persone con disabilità;

(p) Garantire che le organizzazioni di persone con disabilità possano ricevere e/o cercare finanziamenti e altre tipologie di risorse da fonti nazionali e internazionali, inclusi privati e aziende, organizzazioni della società civile, Stati parti e organizzazioni internazionali, compreso l'accesso a esenzioni fiscali e alla lotteria nazionale [*national lottery*, N.d.R.];

(q) Rendere le esistenti procedure di consultazione in settori non specificamente inerenti alla disabilità accessibili e inclusive delle persone con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative;

(r) Coinvolgere attivamente e consultare con attenzione le persone con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative, relativamente ai processi di definizione del bilancio pubblico, al monitoraggio degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile [*Sustainable Development Goals*, N.d.R.] a livello nazionale, nel processo decisionale internazionale e nella cooperazione internazionale con altri Stati parti, e adottare politiche di sviluppo che inseriscano [*mainstream*, N.d.R.] i diritti e le opinioni delle persone con disabilità nell'implementazione e nel monitoraggio dell'Agenda 2030 a livello nazionale;

(s) Garantire la partecipazione, la rappresentanza ed il facile accesso delle persone con disabilità ai punti focali [*focal points*, N.d.R.] a tutti i livelli di Governo e dei meccanismi di coordinamento, nonché la loro cooperazione e rappresentanza all'interno degli organismi indipendenti di monitoraggio;

(t) Promuovere e assicurare la partecipazione ed il coinvolgimento delle persone con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative, nei meccanismi internazionali per la tutela dei diritti umani a livello regionale e mondiale;

(u) Definire in stretta consultazione con le organizzazioni di persone con disabilità indicatori verificabili di un'apprezzabile partecipazione, scadenze concrete e responsabilità per l'implementazione ed il monitoraggio. Tale partecipazione può essere misurata, ad esempio, indicando il campo di azione della loro partecipazione in relazione alle proposte di emendamento di leggi o riferendo sul numero di rappresentanti di tali organizzazioni coinvolti nei processi decisionali.
